

Conclusioni delle parti

Per l'appellante: si "dichiari l'insussistenza di motivi di improcedibilità del ricorso proposto dai Sigg. Alessandro Bergoli, Barbara Boglioni e Andrea Bergoli e conseguentemente annulli la decisione resa dalla Commissione Tesseramento Atleti – sezione distaccata del Piemonte [...] rinviando all'organo di primo grado per un nuovo esame del merito ovvero pronunciandosi anche in ordine ad esso".

Per A.S.D. Team Volley Cazzago S.M. si "voglia rigettare l'appello ex adverso proposto, in quanto infondato ... omissis... e, conseguentemente, confermare l'improcedibilità del ricorso per scioglimento del vincolo per giusta causa dell'Atleta Andrea Bergoli".

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Oggetto dell'impugnazione è il provvedimento della Commissione Tesseramento Atleti – Sezione Distaccata del Piemonte, di cui al comunicato ufficiale 03/09, affisso all'Albo in data 2/12/2009, con cui è stato disposto quanto segue: *"dichiara il ricorso improcedibile per quanto previsto dall'art. 40. C. 1 e 4 del R.A.T. e pertanto delibera l'incameramento della tassa ricorso dell'Atleta e la restituzione di quella della Società"*.

La società appellante ha impugnato il provvedimento evidenziando anzitutto la sostanziale differenza tra "tesseramento" e "vincolo", riguardante il primo i rapporti fra l'atleta e la FIPAV ed il secondo i rapporti tra atleta ed affiliati.

In base a questo presupposto, il vincolo non può che rimanere in capo alla Società che ne ha disposto il tesseramento: a conferma di questo l'atleta non può essere vincolato contemporaneamente con più associati, salva l'ipotesi del prestito.

Pertanto, secondo l'appellante, la Commissione Tesseramento Atleti avrebbe dovuto comunque pronunciare lo scioglimento del vincolo per giusta causa, operando lo stesso dal giorno 1/7/2010, data in cui avrebbe cessato l'operatività del prestito accordato ad altra Società per la stagione 2009 – 2010.

Di contro, l'A.S.D. Team Volley Cazzago S.M. nella sua memoria difensiva argomentava che la procedura di tesseramento comporta la nascita di un duplice vincolo in capo all'Atleta,

da un parte con la FIPAV e dall'altra con il sodalizio di appartenenza, deducendo come vincolo e tesseramento siano tra di loro due istituti profondamente connessi.

Con il prestito la Società vincolante *ab origine* autorizza il proprio Atleta a tesserarsi in via temporanea con altra Società associata, che comporterà per l'Atleta stesso l'obbligo a partecipare all'attività federale, almeno per quella stagione agonistica, solo nell'interesse della Società che ha ottenuto il prestito.

Occorre ricordare che il trasferimento in prestito comporta l'espresso consenso dell'Atleta, oltre che del Sodalizio di origine e di quello di destinazione: viene quindi accettato implicitamente il vincolo temporaneo derivante dal prestito stesso.

* * *

L'appello non è fondato e la domanda proposta in primo grado non merita accoglimento.

Merita preliminarmente esaminare quale sia l'effettivo *decisum* della C.T.A., a prescindere dalle parole utilizzate, ricostruendo l'effettiva volontà del giudice di *prime cure*.

Pare a questa Commissione che, alla luce delle motivazioni e dei richiami normativi effettuati in dispositivo, invero la C.T.A. non abbia inteso pronunciare una vera e propria improcedibilità, ma un rigetto nel merito del ricorso, avendo utilizzato solo impropriamente l'aggettivo "improcedibile".

L'improcedibilità è un vizio che ricorre ove una parte, pur avendo dato impulso ad un procedimento, abbia omissa il compimento di attività ritenute necessarie per la decidibilità nel merito del procedimento.

Invero, la C.T.A. non ha rilevato alcuna omissione di tal fatta, né tanto meno è prevista fattispecie di improcedibilità alcuna nell'art. 40 R.A.T..

Ad avviso di questa Commissione, sul rilievo che il prestito dalla società odierna appellata all'Atlantide Volley abbia trasferito a quest'ultima la titolarità del tesseramento, la C.T.A. ha inteso rigettare il ricorso per difetto di titolarità sostanziale del tesseramento in capo all'odierna appellata.

Effettuata questa operazione di ermeneusi della sentenza di primo grado, resa necessaria dalle improprietà lessicali contenute nella sentenza, peraltro rilevabili *ictu oculi*, può procedersi all'esame dell'appello.

Alla luce di quanto esposto, l'appello non può essere accolto laddove domanda la rimessione della causa al primo giudice, in relazione all'insussistenza della dichiarata improcedibilità.

Come detto, la decisione del primo giudice è decisione di merito, non di rito, donde, sotto questo profilo, l'appello è infondato e merita il rigetto.

L'appellante ha però altresì domandato, in via subordinata, la decisione nel merito della causa, merito che va quindi esaminato.

Questa Commissione ritiene di dover confermare la decisione di rigetto della domanda del giudice di *prime cure*, pur con correzione della motivazione.

Ritiene questa Commissione che, come prospettato dall'appellante, in ipotesi di prestito, non venga meno il vincolo con la società concedente e che questo sia l'unico vincolo sussistente.

Scorrendo il R.A.T., il dato testuale non induce a ritenere la sussistenza del doppio vincolo. Infatti, in nessuna parte del R.A.T., si parla del prestito come doppio vincolo (neppure temporaneo) o di cessione temporanea del vincolo.

L'art. 31, co. 1, R.A.T., prevede espressamente il divieto di doppio vincolo, facendo salva l'ipotesi del prestito, non certo per consentire in tal caso la sussistenza di un doppio vincolo, ma per precisare la non incompatibilità del prestito con l'unicità del vincolo.

Il prestito non è altro che un tipo di autorizzazione a partecipare con altro associato, da parte del detentore del vincolo, autorizzazione della specie di quelle consentite in generale dall'art. 30, co. 1, R.A.T..

Illuminante è l'art. 40 che non utilizza assolutamente il termine "vincolo" per individuare il rapporto tra atleta e società che riceve il prestito e che parla di vincolo solo per riferirsi al rapporto tra società che dà l'atleta in prestito e atleta.

Conclusivamente sul punto, ad avviso di questa Commissione, la società che riceve in prestito l'atleta "partecipa" del vincolo della società che lo dà in prestito, usufruisce del primo vincolo, non ne riceve uno nuovo. Infatti, la seconda società non vincola l'atleta, ma si limita a tesserare l'atleta ricevuto in prestito.

Venendo al caso di specie, è quindi evidente come l'atleta fosse vincolato non con la Atlantide Volley, ma unicamente con la A.S.D. Team Volley Cazzago.

Nondimeno la correttezza dell'impostazione dell'appellante sul punto non può condurre all'accoglimento della domanda.

Come ha correttamente evidenziato la decisione della C.T.A., il Bergoli ha disputato gare con la Atlantide Volley.

L'art. 34, co. 5, lett. a), R.A.T. impedisce lo scioglimento del vincolo se l'atleta ha disputato gare con l'associato vincolante. La norma è dettata per lo scioglimento del vincolo per nulla osta, ma vale anche per lo scioglimento del vincolo per giusta causa, atteso che non si può ottenere in via di contenzioso giudiziale più di quello che può ottenersi in via negoziale.

La norma parla di svolgimento di gare con l'associato vincolante, ma deve essere analogicamente applicata al caso di specie, atteso che, secondo l'impostazione sopra illustrata, la società che riceve in prestito l'atleta partecipa del vincolo della prima società.

Così la domanda di scioglimento del vincolo non può essere accolta ex art. 34, co. 5, lett. A), R.A.T..

Ulteriormente, avendo l'atleta aderito al prestito, ha negozialmente confermato, pur in via mediata, la sussistenza del vincolo con la prima società. L'atleta non può aderire al vincolo affinché in base a questo venga effettuato il prestito e poi dolersene per altri fini.

L'interruzione del vincolo, a norma dell'art. 35, co. 1, R.A.T., può pronunciarsi solo quando risulti equa, mentre in tal caso sarebbe assolutamente iniqua.

Infatti, da un lato, aderendo al prestito, l'atleta ha negozialmente confermato il vincolo, proprio al fine di ottenere il prestito e il prestito può essere solo sussistente se è

sussistente il vincolo con la società appellata.

D'altro lato, con la domanda proposta di scioglimento del vincolo, l'atleta ricusa il vincolo.

Orbene, con tutta evidenza, non è equo che l'atleta accetti e fruisca del vincolo per ottenere il prestito e allo stesso tempo ricusi il vincolo per esserne sciolto.

Ulteriormente merita evidenziare che, mediante il prestito, l'odierna appellata e l'atleta hanno inteso contemperare i propri divergenti interessi di comune accordo.

La domanda di scioglimento del vincolo non può quindi neppure essere accolta in quanto non risulterebbe equa ex art. 35, co. 1, R.A.T..

In punto spese, sussistono giusti motivi, tra i quali la novità della questione trattata e l'obiettiva situazione di incertezza normativa, per disporre la restituzione della tassa di impugnazione.

P.Q.M.

la Commissione d'Appello Federale, sezione distaccata Lombardia, definitivamente pronunciando:

- rigetta l'appello e per l'effetto rigetta la domanda proposta in primo grado dall'atleta Andrea Bergoli e dai genitori Sigg.ri Alessandro Bergoli e Barbara Boglioni quali esercenti la potestà genitoriale sul minore suddetto contro Associazione Sportiva Dilettantistica Team Volley Cazzago S.M.;
- dispone la restituzione delle tasse di impugnazione versate dalle parti;
- manda la segreteria di effettuare le comunicazioni di regolamento.

Così deciso in Milano, il 16/04/2010.

Il Presidente

Avv. Silverio Vitali

Affisso all'albo il 28/07/2010

La Segretaria

Dott.ssa Nicoletta De Ambroggi